

Il sindaco propone di deliberare sul seguente oggetto:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI. Variazione al bilancio 2017/18/19.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- Il D.lgs 118/2011, coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- l'art. 3, comma 4, del D.lgs 118/2011, secondo cui *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria.*

Richiamato quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs 118/2011, in tema di gestione dei residui: *“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.*

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*

f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione”;

Visto l'art. 228, comma 3, del DLgs. n. 267/2000, secondo cui *“Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;*

Rilevato che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell’esercizio 2016, il Responsabile del Servizio Finanziario ha proceduto ad un’approfondita verifica, da cui è emersa la necessità di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e spese già impegnate ma non esigibili al 31/12/ 2016;

Preso atto che le reimputazioni, sia di parte corrente sia di parte capitale, originano variazioni al bilancio di previsione 2016/17/18 riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la parte spesa del bilancio;

Rilevato quanto esplicito al punto 9.1 dell’allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011: *“Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto. [...] Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un’attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere sull’ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.”*

Acquisiti:

- il parere favorevole favorevole del Revisore, in osservanza al punto 9.1 dell’allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011 : f.to
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del TUEL, fornito dal Responsabile del Servizio Finanziario: f.to Agnesina rag. C.

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all’art. 3, comma 4, del DLgs. n. 118/2011 relativi al consuntivo 2016, come risulta dai seguenti allegati:

All. A) Elenco dei residui passivi- totale al 31.12.16 € 88597,80

All. B) Elenco dei residui attivi- totale al 31.12.16 € 11859,94

- di variare, nella parte entrata del bilancio pluriennale 2016/17/18, a seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato, per un importo pari alla differenza tra l’ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l’ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, determinato come da tabella:

PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2017
Residui passivi reimputati		1500,00
Residui attivi reimputati		
Fondo pluriennale vincolato	1500,00	
PARTE Capitale	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2017
Residui passivi reimputati		44200,00
Residui attivi reimputati		
Fondo pluriennale vincolato	44200,00	

- di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2017 di competenza e cassa, le economie risultanti dal riaccertamento ordinario, l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2017 : allegati C + D;
- di dare atto che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2016;
- di trasmettere il presente documento al Tesoriere dell'Ente;
- di dichiarare urgente ed immediatamente eseguibile il presente atto, con separata votazione.